

SCHEMA DI CONVENZIONE

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA PER LA PREGETTAZIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "IL GIRASOLE" SITO NEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

TRA

CONCEDENTE - Comune di Palazzolo sull'Oglio [•], con sede legale in Palazzolo sull'Oglio, Via XX Settembre, n. 32, 25036, Palazzolo sull'Oglio (BS), C.F. 00400530176, P.Iva 00559720982, in persona del [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO - [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], C.A.P. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. in data [•], [•] ha presentato una proposta di *project financing* per l'affidamento della Convenzione di partenariato pubblico privato avente ad oggetto la progettazione, la riqualificazione e la gestione dell'Asilo Nido "Il Girasole" sito nel comune di Palazzolo sull'Oglio;
2. con deliberazione n. [•] del [•] la proposta presentata è stata valutata fattibile dal punto di vista tecnico ed economico e di pubblico interesse e [•] è stato nominato promotore;
3. per l'affidamento della Concessione in oggetto, mediante procedura di gara [*specificare se* aperta, ristretta, etc.] da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
4. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•]* sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [*inserire data*], nonché sul portale del MIMS e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];

5. in data [•], con provvedimento n. [•], il Concedente ha disposto l'aggiudicazione della Concessione relativa all'intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•];
6. [la [•] ha costituito la Società di Progetto in forma di società [•], la quale è subentrata nella concessione ai sensi dell'art. 184 del Codice denominata "[•]";
7. le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la Concessione in oggetto, rinviando alla normativa vigente e al Capitolato di gestione per quanto non espressamente previsto nel presente atto;
8. la disciplina del contratto di partenariato pubblico privato in esame si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario;
9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a [•] milioni di euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a [•] euro e quelli di costruzione pari a [•] euro; la durata della Concessione; gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella Convenzione e quelle contenute negli altri Documenti valgono le disposizioni della Convenzione.
6. In caso di dubbi interpretativi sulle singole clausole della Convenzione, prevale l'interpretazione conforme all'allocazione dei rischi prevista nell'allegata matrice dei rischi (Allegato [•]).

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini della Convenzione, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula della Convenzione e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula della Convenzione ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione della Convenzione.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

1. La Convenzione ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione, della riqualificazione e della gestione dell'Asilo Nido "Il Girasole" sito nel comune di Palazzolo sull'Oglio.

2. Il valore della Concessione è pari a euro [*indicare il valore in cifre e lettere*].

3. In particolare, formano oggetto della Convenzione le seguenti attività:

a) la redazione della progettazione definitiva delle Opere, ai sensi degli articoli 24 e ss. del d.P.R. 207/2010, in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presentato dal Promotore in sede di proposta;

b) la redazione della progettazione esecutiva delle Opere, ai sensi degli articoli 33 e ss. del d.P.R. 207/2010, in conformità con i precedenti livelli di progettazione e nei tempi prestabiliti;

c) lo svolgimento di tutte le attività preliminari alla progettazione ed alla riqualificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, la realizzazione delle preventive verifiche delle aree e degli impianti e, più in generale, l'attivazione di tutte le procedure propedeutiche necessarie;

d) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, riqualificazione e gestione dell'Opera;

e) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;

f) la Manutenzione Ordinaria prevista, programmata o comunque necessaria a garantire la funzionalità e disponibilità dei locali, degli spazi esterni, degli impianti e delle attrezzature necessarie a rendere utilizzabile la Struttura e le sue pertinenze in relazione all'uso convenuto, e per tutta la durata della Concessione;

g) l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione IV e nel Capitolato di gestione.

4. Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della Convenzione.

5. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 15.

6. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei

diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.

9. La presente Concessione, in aderenza ai principi Eurostat ed alle prescrizioni del Codice, pone effettivamente il rischio operativo in capo al Concessionario sul lato dell'offerta.

10. Sono, infatti, a carico del Concessionario:

- il rischio di costruzione, inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aaa), del d.lgs. n. 50/2016, quale rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al mancato rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nei Lavori e al loro mancato completamento;
- il rischio di disponibilità, inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. bbb), del d.lgs. n. 50/2016, quale rischio legato alla capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- il rischio di domanda, inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccc), del d.lgs. n. 50/2016, quale rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

11. L'allocazione dei rischi tra Concedente e Concessionario è sinotticamente rappresentata nell'allegata Matrice dei Rischi, la quale costituisce parametro di interpretazione delle clausole convenzionali rispetto a questo profilo e non può in alcun modo essere oggetto di modifica nel corso della Concessione, neppure nell'eventualità di attivazione della procedura di Riequilibrio.

4-bis. SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario ha la facoltà di costituire una Società di Progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice, la quale subentra nella Concessione senza alcuna autorizzazione o consenso.

2. Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi del presente articolo, le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da [•], [•], e [•] [indicare soci e quote di partecipazione] [oppure devono essere comunicate al Concedente entro [•] giorni dalla costituzione della Società di Progetto].

3. La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione di cui all'art. 3, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione. La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

4. I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 184, comma 3, del Codice.

5. Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

6. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

7. La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell'art. 184 del Codice.

8. Il trasferimento delle partecipazioni sociali nonché ogni altra operazione che impatti sull'assetto societario della Società di progetto sarà sempre possibile, previo necessario gradimento del Concedente che potrà essere negato a fronte della riscontrata insussistenza e/o diminuzione dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale nonché di professionalità ed affidabilità dei soci subentranti rispetto ai soci cedenti, così come richiesti ai fini dell'aggiudicazione del contratto di concessione e come di volta in volta necessari per legge ed ai sensi della presente Convenzione. A tal fine, il Concessionario, pena l'inefficacia di tali mutamenti, dovrà comunicare per iscritto al Concedente siffatti mutamenti societari almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per essi, indicando il nominativo dei nuovi soggetti subentranti e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo ai nuovi soci, ai fini della preventiva autorizzazione.

9. L'ingresso nel capitale sociale della Società di progetto da parte di un nuovo socio sarà sempre ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Anche in tale eventualità, il soggetto cessionario indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e di gradimento del Concedente e dovrà essere applicata la procedura di comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.7.

10. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti paragrafi 5.7 e 5.8, il Concedente prende atto della facoltà che è concessa dal Codice a banche e ad altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare nella, e uscire dalla, compagine azionaria della Società di progetto, previa comunicazione al Concedente, pena l'inefficacia di tali mutamenti, almeno 90 (novanta) giorni prima dalla data prevista per il perfezionamento di tali atti. Nelle ipotesi, consentite dal Codice, di cessione di quote/azioni della Società di progetto, trovano applicazione le norme e le formalità previste specificatamente dal Codice civile per il tipo di società all'uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra, e previa comunicazione al Concedente.

11. La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale della Società di progetto, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria quali, a titolo meramente esemplificativo, cessioni di azienda fusioni, scissioni, trasformazioni,

aumenti/riduzioni di capitale e cessioni di partecipazioni sociali effettuate nell'ambito di operazioni straordinarie, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata, in relazione alla sussistenza ovvero al mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario.

12. Non è ammessa la cessione del contratto di Concessione.

13. I lavori da eseguire e i servizi da prestare ai sensi della presente Convenzione si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla Società di Progetto ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. La Convenzione ha la durata complessiva di 11 [undici] anni. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa: [•] anni/mesi/giorni per la progettazione, [•] anni/mesi/giorni per la riqualificazione e [•] anni/mesi/giorni per la Gestione dei servizi, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 16 e 20.

2. La durata della Convenzione decorre dal [•].

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, la riqualificazione e la gestione dell'Asilo Nido.

2. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 25.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

4. L'asilo nido è attualmente in possesso di autorizzazione al funzionamento per un numero di 48 bambini. L'autorizzazione verrà adeguata in collaborazione tra il Concedente e il Concessionario in funzione degli incrementi di iscritti, secondo la disciplina regionale vigente.

7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Compete al Concedente, fermi eventuali altri oneri previsti da altre disposizioni del presente atto e del Capitolato:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna i locali ove si svolgeranno i servizi redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei locali destinati allo svolgimento dei servizi;

b) mettere a disposizione tutti gli arredi, le suppellettili e le attrezzature ed in generale i beni mobili presenti all'interno della struttura che, previo inventario da redigere in contraddittorio tra le parti, verranno assegnati in comodato gratuito alla ditta aggiudicataria;

c) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione;

d) sostenere i costi della tinteggiatura che verrà effettuata, previo accordo, o direttamente dal Concedente o dal Concessionario

e) effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, ivi compresa quella relativa alle macchine, agli impianti e alle aree esterne (es. frigorifero, lavasciuga, macchine da cucina, impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento, impianto idrico sanitario ecc.);

f) sostenere le spese relative a imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile, eccezion fatta per la tassa rifiuti;

g) sostenere le spese per l'integrazione di personale ad personam per bambini portatori di handicap;

h) approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 8, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 6 entro nei termini di legge. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Definitivo/Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

i) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 15;

j) compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma e inseriti nel PEF, tutte le attività amministrative di propria competenza, nella misura in cui non fossero state delegate al Concessionario, necessarie o utili al Progetto;

k) collaborare, anche adottando eventuali provvedimenti opportuni o necessari ai fini della rimozione di eventuali interferenze, non rilevate dal Concessionario nella fase di progettazione, che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma e inseriti nel PEF;

l) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza e/o necessario consenso al fine della pronta emissione e adozione di ogni permesso, autorizzazione, nulla osta, approvazione, consenso, atto, concessione, licenza o provvedimento di

natura amministrativa o regolamentare, anche per conto del Concedente, di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente;

m) provvedere o comunque prestare ogni tipo di collaborazione al Concessionario per l'ottenimento dell'adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento per un aumento del numero di bambini ammessi;

n) fare in modo che il Certificato di Collaudo sia emesso prima possibile dopo la Data di Ultimazione dei Lavori e comunque entro [●] giorni dalla medesima data;

o) manlevare e tenere indenne il Concessionario da ogni tipo di responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'operato dello stesso Ente Concedente;

p) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;

q) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

r) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

s) segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e dei locali interessati dalla Concessione;

b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;

c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 33;

d) ulteriori informazioni, documenti o provvedimenti necessari alla gestione del servizio.

3. Il Concedente s'impegna a prestare al Concessionario la propria ragionevole collaborazione per tutte le attività necessarie alla disponibilità del Finanziamento Bancario e alla definizione dei relativi impegni contrattuali. A tale

riguardo, prende atto che esigenze di bancabilità potrebbero determinare la necessità di precisare le obbligazioni o apportare modifiche di dettaglio rispetto alla presente Convenzione sulla base di un addendum alla Convenzione.

4. Il Concedente si impegna a cooperare in buona fede, per quanto di propria competenza, per il perfezionamento e l'efficacia di tutte le garanzie previste nel Contratto di Finanziamento.

8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, alla riqualificazione ed alla gestione dell'Asilo Nido.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Asilo Nido, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione della Convenzione in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi, salva l'eventualità di oggettiva impossibilità di conoscenza nonostante i canoni di diligenza professionale;

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere i documenti di progettazione delle Opere nei termini e secondo le disposizioni della normativa vigente.

b) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 6;

c) sottoscrivere la Convenzione di Finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 6 mesi dalla stipula della Convenzione ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'articolo 30, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione della Convenzione è allocato in capo al Concedente;

d) consegnare al Concedente copia della Convenzione di Finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi alla Convenzione di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 30 giorni dalla data di relativa sottoscrizione;

e) eseguire i lavori a regola d'arte ovvero appaltarli a terzi nel rispetto della normativa vigente e della Convenzione, garantendo comunque il rispetto della

scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

f) mantenere gli immobili ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nella Convenzione, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni;

g) adeguare nel corso della Concessione la propria attività ad eventuale nuova normativa sopravvenuta;

l) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

m) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

n) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza almeno annuale al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di subappalto nei limiti imposti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara per l'affidamento della Concessione.

6. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla Convenzione;

b) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;

c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei locali e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, il recesso o la decadenza della Convenzione;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi della Convenzione di Finanziamento.

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

e) inviare a cadenza almeno annuale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti *“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato”*;

f) riconsegnare, previo inventario finale redatto in contraddittorio tra le parti, tutti gli arredi, le suppellettili e le attrezzature ed in generale i beni mobili presenti all'interno della struttura che erano stati assegnati in comodato gratuito alla ditta aggiudicataria all'avvio della concessione fatta salva l'usura del tempo;

g) provvedere al rimborso dell'importo delle utenze (energia, gas e acqua) pari a forfettari € 14.000 annui oltre imposte, per il quale si effettuerà compensazione sui crediti relativi al contributo a carico del Concedente (es. contributi erogati dal comune a compensazione della quota/retta delle famiglie e/o del FSR), e provvedere alla voltura/nuova attivazione di una linea telefonica (anche mobile) e della connettività Internet (anche 3g) con oneri a proprie spese.

7. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Il Concessionario, al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nell'Asilo Nido, si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 50 del Codice, in materia di clausola sociale, con le modalità previste dal CCNL cooperative sociali.

9. Il Concessionario, per ogni evenienza che determini la conclusione del rapporto contrattuale, s'impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria ai fini di garantire la continuità del servizio.

9. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Asilo Nido e delle attività connesse.

10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività della Convenzione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [*specificare nome e cognome*] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 32 della Convenzione.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Convenzione:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;

- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi bellici che incidano sull'assetto economico del paese;
- g) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;
- h) ulteriori eventi analoghi aventi il carattere dell'imprevedibilità e della non imputabilità al Concessionario.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applicano gli articoli 20 e 25. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 25.

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 5.

5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile.

SEZIONE III – PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

12. ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

1. Il Concessionario si impegna ad elaborare a propria cura e spese e presentare all'esame del Concedente per l'approvazione il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo delle Opere nel rispetto dei tempi indicati dal Cronoprogramma e dal PEF.

2. I Documenti di Progettazione saranno corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente. Il Progetto Definitivo sarà corredato dalle indicazioni delle eventuali interferenze, come rilevate dal Concessionario, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti necessario alla risoluzione delle eventuali interferenze.

3. Al fine di agevolare il rispetto dei termini temporali per l'approvazione dei Documenti di Progettazione, il Concessionario si impegna a prestare ogni collaborazione ragionevolmente richiesta dal Concedente.

4. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni (a) richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge, e (b) conseguenti a errori od omissioni progettuali (in relazione a circostanze che dovevano essere note al momento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica), entro e non oltre [●] ([●]) giorni dalla data in cui il Concedente abbia fatto pervenire al Concessionario le proprie osservazioni. Il Concedente dovrà approvare e validare il Progetto Definitivo così modificato. Resta inteso che sono a carico del Concessionario solo i costi e oneri delle modifiche e variazioni di cui al precedente punto (b). In mancanza di richieste di modifica da parte del Concedente, il Cronoprogramma e il Progetto Definitivo dovranno essere approvati entro [●] ([●]) giorni dalla rispettiva data di consegna alla medesima.

5. Il Concessionario dovrà presentare il progetto Esecutivo all'Ente Concedente entro [●] ([●]) giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo e l'Ente concedente lo dovrà approvare e validare nei successivi [●] ([●]) giorni. Comunque, l'Ente Concedente potrà presentare le proprie osservazioni sul Progetto Esecutivo nei [●] ([●]) giorni successivi alla consegna da parte del Concessionario. Le osservazioni saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del Cronoprogramma e del Progetto Esecutivo.

6. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dall'Ente Concedente per tener conto dei termini di legge entro e non oltre [●] ([●]) giorni dalla data in cui abbia ricevuto le osservazioni. L'Ente Concedente dovrà approvare il Progetto Esecutivo così modificato entro [●] ([●]) giorni dal ricevimento dello stesso. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dall'Ente Concedente entro [●] ([●]) giorni dalla rispettiva data di consegna.

7. Ove le richieste e le procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6 diano luogo al superamento dei termini di approvazione dei progetti o ad una lesione dell'Equilibrio del PEF, si provvederà al Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 25 (Riequilibrio).

8. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti e secondo gli standard di qualità ISO 9001.

12 bis. ESECUZIONE DEI LAVORI

9. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni della Convenzione e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;

b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;

10. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.

11. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione della Convenzione secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

14. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dall'art. 216 del DPR n. 207/2010.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

3. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

4. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

5. Entro *sei mesi* dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

15. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) (eventuale) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al *[specificare in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.]*;

b) lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali della Convenzione, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.

49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati progetto esecutivo o, in mancanza, dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci anche nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e

approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula della Convenzione che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di *Value Testing* di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo:

- a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 25;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 25.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono alterare l'equilibrio della concessione a favore del Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

16. SOSPENSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la sospensione totale o parziale dei lavori di riqualificazione può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;

iii) ritrovamenti archeologici;

iv) sorprese geologiche;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga della Convenzione di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 25.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario e diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa dei lavori dall'evento indicando i nuovi termini contrattuali. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

17. PENALI

A) PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

1. Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione.

2. Il Concessionario riconosce e accetta l'applicazione delle penali di seguito indicate:

a. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per la **consegna delle integrazioni** richieste durante la fase di istruttoria, necessaria per ottenere la positiva verifica preventiva della progettazione e/o approvazione, viene applicata una penale giornaliera pari a € 100,00 (euro cento/00);

b. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di **consegna finale della progettazione definitiva ed esecutiva** di cui all'art. 12., viene applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 (euro cento/00). Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, ferma restando l'applicazione delle penali, l'Ente Concedente, a seconda che il ritardo riguardi la consegna della progettazione definitiva o della progettazione esecutiva, potrà, rispettivamente, sciogliersi da ogni vincolo e risolvere il contratto ai sensi dell'art. 32.

c. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di **conclusione dei lavori** di cui al cronoprogramma, viene applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 (euro duecento/00).

B) PER INADEMPIMENTI NELLA FASE DI GESTIONE

3. Il Concessionario è responsabile di ogni inadempimento verificatosi durante la fase di gestione del servizio.

4. Il Concessionario riconosce e accetta l'applicazione delle penali di seguito indicate:

Tipologia inadempimento	Importo Penale
Mancato rispetto del calendario di Servizio	€ 350,00 ad evento
Mancato rispetto degli orari di Servizio	€ 200,00 ad evento
Utilizzo della struttura per servizi aggiuntivi senza autorizzazione della Stazione appaltante	€ 350,00 ad evento
Difficoltà nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 4) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00
Difficoltà nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 5) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00
Difficoltà o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 6) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00

Difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 7) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00
Figure professionali diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica	€ 200,00 ad evento
Monte ore delle figure professionali impiegate minore rispetto a quello previsto	€ 100,00 ad evento
Difformità, carenze o eventi patologici nel servizio di ristorazione	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00
Impiego volontari in difformità a quanto previsto dal capitolato prestazionale	€ 200,00
Incuria nell'uso e/o danneggiamenti dei beni mobili concessi in uso	€ 100,00 ad evento
Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00

C) DISPOSIZIONI COMUNI

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati per iscritto dall'Ente Concedente al Concessionario, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Ente Concedente nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Ente Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite nella presente Convenzione.

6. L'Ente Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali si rivale sulla garanzia definitiva di cui all'art. 26, senza bisogno di diffida procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'impresa a qualsiasi titolo.

7. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 29.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella presente convenzione non esonera in nessun caso il Concessionario dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si era reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Ferma restando l'applicazione delle penali, il Concessionario si impegna espressamente a corrispondere all'Ente Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire – anche per

causali diverse da quelle di cui al presente articolo a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del concessionario stesso.

SEZIONE IV – GESTIONE

18. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui all'articolo 19 ha inizio a seguito del Collaudo dei locali riqualificati con esito positivo, previa consegna degli stessi.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto della Convenzione, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere quelli indicati in sede di offerta, salva la possibile richiesta di rideterminazione delle quote di esecuzione tra i componenti del raggruppamento soggetta ad assenso del Concedente;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;

c) i Servizi possono essere subappaltati solo se le parti di concessione oggetto di subappalto sono state preventivamente indicate in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

19. SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi secondo gli *standard* quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di gestione.

20. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato

l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione, ove detti beni siano imprescindibili per l'esecuzione degli stessi;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

2. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e degli strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, in quanto compatibili.

21. CORRISPETTIVI

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Asilo Nido fino alla scadenza della Convenzione, e i corrispettivi per la gestione dei servizi sono incassati direttamente dall'utenza, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 23.

22. CANONE CONCESSORIO

1. Non è previsto il riconoscimento di alcun canone concessorio. Il Concessionario, a fronte della concessione per la gestione dell'Asilo Nido, assume l'onere di eseguire i lavori di riqualificazione dei locali ove si svolgono i servizi.

2. Il Concessionario, al termine del rapporto concessorio, non ha titolo, e comunque rinuncia espressamente, all'indennità per l'avviamento commerciale.

23. TARIFFE

1. Per l'erogazione dei Servizi all'utenza il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe desumibili dal Capitolato di gestione e dal PEF, aggiornabili annualmente sulla base dell'indicatore FOI.

2. Per eventuali ed ulteriori servizi e/o eventi aggiuntivi, che si autorizzeranno in corso di esecuzione da parte del concedente, gli Utenti concorderanno le rette, direttamente, con il Concessionario.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato di gestione.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

24. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
- *Loan Life Cover Ratio* (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].

25. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 24 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Asilo Nido;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 6 non riconducibile al Concessionario, nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) i casi di sospensione di cui all'articolo 16, comma 5, e 20;

d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 11, comma 3;

e) le modifiche alla Convenzione di cui all'articolo 15, comma 6, lettera b).

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

3. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

4. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dalla Convenzione ai sensi dell'articolo 34. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 34, comma 2.

5. In coerenza con quanto previsto dagli artt. 24, c. 3, lett. e), e 14, comma 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di aumento dell'indicatore di redditività (TIR) rispetto a quello previsto dal PEF, l'extra redditività registrata (i.e. minori costi sostenuti o maggiori ricavi conseguiti rispetto a quelli stimati, anche conseguenti all'attivazione di nuovi servizi non previsti al momento dell'inizio della concessione), sarà versata al Concedente sino a concorrenza del 25% della stessa.

6. L'andamento dell'indicatore di redditività (TIR) sarà verificato annualmente, a consuntivo. Ai fini del monitoraggio, dovrà essere elaborato e tempestivamente trasmesso al Concedente un foglio di calcolo libero, ove saranno riportati l'effettivo andamento economico finanziario della concessione e l'aggiornamento dei risultati e dei correlativi indicatori.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

26. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della Convenzione, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al *[10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice]* dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto della Convenzione, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. La garanzia di cui al comma 1 può essere fornita dal garante anche per periodi di tempo inferiori alla durata della Concessione, purché per periodi non

inferiori all'anno, e a condizione che la stessa garanzia sia rinnovata, da parte del Concessionario, entro il termine di ogni scadenza, in modo che sia garantita la costante copertura per tutta la durata della Concessione.

3. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario, è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi all'erogazione dei servizi, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice. Nel caso in cui la garanzia di cui al presente comma non fosse ottenibile a causa delle condizioni del mercato per l'intero periodo di durata della Concessione, è consentita la presentazione della stessa per periodi di tempo quinquennali non rinnovabili, con indicazione nella causale della cessazione della polizza a scadenza e con espressa previsione che il mancato rinnovo non potrà costituire causa di escussione della polizza. In tal caso è obbligo del concessionario provvedere all'acquisizione di nuova polizza. È inteso, anche in caso di disdetta, che è comunque onere del concessionario provvedere alla ricostituzione della garanzia. La mancata ricostituzione in tempo utile della garanzia tale da creare discontinuità nella garanzia stessa costituisce grave inadempimento contrattuale e sarà causa di risoluzione del contratto.

27. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di riqualificazione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dei Locali e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione, per un importo complessivo non inferiore al valore dei lavori;

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non dovrà essere inferiore al parametro minimo previsto dall'art. 103, c. 7 medesimo;

b) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività

di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 500.000. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione della Convenzione, limitatamente alla Fase di Gestione. Tali polizze devono includere:

a) danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai lavoratori interinali, dai lavoratori parasubordinati, dai frequentatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso da terzi. L'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) – compreso l'Ente Concedente e gli utenti del servizio - e verso prestatori d'opera (RCO), dovrà prevedere in ogni caso un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 ed un massimale per persona/lavoratore non inferiore a € 1.000.000,00.

b) infortuni per i bambini iscritti al servizio che preveda i seguenti massimali minimi: € 200.000,00 in caso di morte; € 350.000,00 in caso di invalidità permanente; € 5.000,00 per il rimborso delle spese mediche; € 50,00 a titolo di diaria da ricovero a seguito di infortunio; € 500,00 per rimborso lenti/occhiali a seguito di infortunio; € 1.000,00 per rimborso cure odontoiatriche.

c) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alle precedenti lettera a) e b), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

d) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine;

e) la copertura della Responsabilità personale degli operatori del Soggetto gestore che presteranno servizio.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario e non devono gravare sui terzi

danneggiati. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

8. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 29.

SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

28. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro trenta giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

29. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 28 e 31, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi della Convenzione può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 31, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [*indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile*], all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste in altre disposizioni della presente convenzione, la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di riqualificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 6;

b) gravi vizi o difformità tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dei locali o dell'erogazione dei Servizi;

c) perimento totale o parziale degli immobili ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Capitolato di gestione;

d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 26 e 27;

e) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 5;

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni della Convenzione.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

a) Qualora i lavori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua della Convenzione per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o degli immobili conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Convenzione al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché i locali siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora gli immobili, a seguito della riqualificazione non abbiano superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua della Convenzione per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e

ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o degli immobili conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Convenzione al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché i locali siano ripristinati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti ed in subordine a quelli vantati dal Concedente a titolo di danno. È in ogni caso esclusa ogni ipotesi di indebito arricchimento del Concedente, sicché al Concessionario spettano le somme relative al valore dell'Opera realizzata in conformità alla documentazione progettuale, come risultante dal Certificato di Collaudo ovvero, in caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto dei danni patiti dal Concedente; degli ammortamenti e/o delle quote di investimento già remunerate in ragione dell'avanzamento della concessione; di ogni forma di utile d'impresa; anche con imputazione delle somme spettanti all'eventuale Concessionario subentrante e/o dal soggetto che subentra nel finanziamento. Resta inteso che in nessun caso il Concessionario e/o i finanziatori avranno diritto alla liquidazione in un'unica soluzione delle eventuali spettanze del Concessionario.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione.

30. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 29, comma 3.

31. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della Convenzione ai sensi degli articoli 29 e 30, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, la Convenzione si intende risolta di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione della Convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca,

peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 29.

5. Il Concedente invia a mezzo Pec la comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi della Convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Concedente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora il collaudo abbia avuto esito positivo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dei servizi, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, per un periodo non superiore a [6] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei servizi fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi della Convenzione e non ancora versati:

a) il valore dei lavori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui non si sia ancora superata la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione per gli anni residui di Gestione della Concessione.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [60] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [120] giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

33. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 32, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

34. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 25, comma 4, la Parte interessata recede dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [60] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dalla Convenzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [120] *giorni* successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni della Convenzione e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-*bis*, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-*bis*, del Codice, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

35. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti della Convenzione, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione della Convenzione, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata della Convenzione ed in ogni caso entro la naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno un anno prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, e per un periodo massimo di mesi 6, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

36. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato*", inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere m) e n), e comma 6, lett. e), e di cui all'art. 25, comma 6.

37. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
- b) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

38. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Le Parti, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, costituiscono un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 6 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,

3. I componenti del collegio sono scelti dalle parti di comune accordo. In caso di mancato accordo spetta al Concessionario la designazione di due componenti, ed al Concedente spetta la nomina del Presidente.

4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del Codice di procedura civile. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

5. In caso di accordo sulla nomina dei componenti, i costi per il funzionamento del collegio sono ripartiti nella misura del 50% tra Concedente e Concessionario. In caso di mancato accordo, ciascuna parte sostiene i costi relativi al componente o ai componenti da ciascuna di esse nominati.

6. Per quanto qui non dedotto, si rinvia al prefato art. 6 del dl 76/2020, ivi comprese le linee guida adottate ai sensi del comma 8-bis della medesima norma.

39. FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia non risolta in seno al Collegio di cui all'art. 38 è deferita all'autorità giudiziaria competente per materia e territorio in ragione della sede legale del Concedente.

Allegato 1: documenti contrattuali

- Documento [1]: Progetto Definitivo
- Documento [2]: Capitolato di Gestione
- Documento [3]: Quadro economico
- Documento [4]: Offerta tecnica
- Documento [5]: Offerta economica
- Documento [6]: Piano Economico Finanziario
- Documento [7]: Matrice dei rischi
- Documento [8]: Cauzione definitiva
- Documento [8]: Polizze assicurative

Allegato 2: definizioni

Allegati: parti integranti e sostanziali della Convenzione;

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a una variazione degli indicatori finanziari contrattuali;

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla riqualificazione degli immobili, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Canone concessorio: l'importo dovuto dal Concessionario al Concedente e correlato al diritto di gestire e sfruttare economicamente l'opera realizzata;

Capitolato di Gestione: Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;"

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si ristrutturano gli immobili e sono erogati i Servizi;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla Convenzione, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Convenzione: la presente Convenzione, inclusiva delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione;

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;"

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni della Convenzione;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto della Convenzione;

Disponibilità dell'Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell'Opera assicurata attraverso la relativa gestione;

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara;

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;"

Fase di Riqualficazione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'avvio della Fase di Riqualficazione;

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno la Convenzione di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla riqualficazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della Convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto)

dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi previsti dalla Convenzione;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario ha predisposto ai fini della stipula della Convenzione;

"Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Quadro Economico dell'opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario;

Allegato 3: matrice dei rischi

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	B	Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 6, comma 1 Art. 25, comma 1, lettera b)
		B	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.			X		Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 6, comma 2
		B	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X	X		Art. 6, comma 3
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	N						
		N						
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	B	Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 7, comma 2, lettera a)
					X			Art. 16, comma 1
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	B	Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 7, comma 2
						X		Art. 8, comma 2

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	B	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.			X		Art. 8, comma 2 Art. 15, comma 6
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	B	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.		X	X		Art. 7, comma 2, lettera c Art. 8, comma 3, lettere b)
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	B	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.			X		Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 8, comma 3, lettera h) Art. 29, comma 2, lettera b)
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	B	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.			X		Art. 4, comma 4
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma.	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.	M	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale			X		Art. 8, commi 3, lettera h), 4 e 5

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	B	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		X			Art. 16, commi 1 e 6 Art. 11 Art. 27
					X	X		Art. 27
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	B	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.			X		Art. 28
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	B	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.			X		
Rischio commissionamento/ stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	B	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.			X		
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	A				X		

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo-regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	B	Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 25, comma 1, lettera a)
	Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione dell'Opera.							
	Rischio che modifiche normativo-regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	B	Ritardi e/o maggiori costi.			X		
GESTIONE								
RISCHIO DI DOMANDA								
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa								
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	M		Diminuzione ricavi.		X		Art. 19
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	M		Diminuzione ricavi.		X		Art. 19

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo-regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. Rischio che vengano meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la gestione dei servizi.	B		Diminuzione ricavi	X			Art. 25, comma 1, lettera a)
	Rischio che modifiche normativo-regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi.	B		Diminuzione ricavi.		X		
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ								
Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti								
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenze nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione	B	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.			X		Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 8, commi 1, 3, lettera i), 4 e 5 Art. 9, comma 1, lettera a) Art. 18, comma 2 Art. 31

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di gestione	<p>Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.</p> <p>Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.</p> <p>Rischio di mancata erogazione dei servizi.</p>	M	<p>Maggiori costi e/o minori ricavi.</p> <p>Decurtazione del corrispettivo di disponibilità.</p> <p>Applicazione penali.</p> <p>Eventuale risoluzione contrattuale.</p> <p>Risarcimento danni al Concedente.</p>			X		<p>Art. 4, comma 2, lettera e)</p> <p>Art.8, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5</p> <p>Art. 18, comma 2</p>
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	B	Possibile blocco dei servizi.			X		Art 8, comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	M	Diminuzione ricavi.			X		
Rischio assicurativo	<p>Rischio di aumento dei costi assicurativi</p> <p>Rischio di impossibilità assicurativa</p>	M	<p>Aumento dei costi assicurativi</p> <p>Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale</p>			X		
					X			